

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3310 del 16/06/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Agribryo soc. consortile agricola s.r.l. con sede legale in Comune di Lugo, Corso Matteotti n. 39 e attività di produzione di energia elettrica da biogas in Comune di Ravenna sita in via Chiavica Fenaria, località Savarna. Adozione e rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3492 del 16/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Agribryo soc. consortile agricola s.r.l.** con sede legale in Comune di Lugo, Corso Matteotti n. 39 e attività di produzione di energia elettrica da biogas in Comune di Ravenna sita in via Chiavica Fenaria, località Savarna. **Adozione e rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

- L'autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del DLgs n.387/2003 dalla Provincia di Ravenna in favore della Società Agribryo con provvedimento n.1408 del 24/04/2012 e smi per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da biogas di potenzialità pari a 999 kWe e relativa linea elettrica alla cabina esistente "Montal" da realizzare in Comune di Ravenna, Via Chiavica Fenaria snc, località Savarna;

- L'istanza presentata dalla Ditta **Agribryo società consortile s.r.l. (C.F./P.IVA 02411020395)**, con sede legale in Comune di Lugo, Corso Matteotti n. 39 in data 19/01/2026 e acquisita da ARPAE con PG. 2026/9777 - pratica Sinadoc 3618/2026, per l'attività di produzione di energia elettrica da biogas sita in Comune di Ravenna, via Chiavica Fenaria Snc, località Savarna, all'interno della procedura di PAS in capo al Comune di Ravenna, con la quale si richiede il rilascio dell' AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - Valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
 - Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (ai sensi dell'art. 112 del Codice dell'Ambiente);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto Direttoriale n.309/2023 - di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento emissioni" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

RICHIAMATA la Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Sinadoc n.**3618/2026**, emerge che:

- La Ditta AgriBryo società consortile agricola s.r.l. ha presentato in data 19/01/2026 apposita istanza per l'adozione e il rilascio dell'AUA per l'attività di produzione di energia elettrica da biogas svolta nello stabilimento sito in via Chiavica Fenaria snc in Comune di Ravenna, ricompresa nella procedura di PAS in capo al Comune di Ravenna;
- Rispetto al provvedimento rilasciato dalla Provincia di Ravenna n.1408/2012 e smi, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n.387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da biogas di potenzialità pari a 999 kWe e relativa linea elettrica alla cabina esistente "Montal" da realizzare in Comune di Ravenna, Via Chiavica Fenaria snc, con l'istanza di AUA presentata, nulla viene modificato per le emissioni in atmosfera e per gli scarichi;
- ARPAE con PG. 2026/14704 del 26/01/2026 comunicava la verifica positiva di correttezza formale della documentazione presentata con richiesta di relazione di impatto acustico e impegno al pagamento degli oneri, come previsto dal tariffario ARPAE;

VISTA la documentazione integrativa sopra richiesta e presentata dalla Ditta in data 04/03/2026 (ns PG 2026/40940);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione e il rilascio della presente AUA:

- Parere di conformità urbanistico/edilizia espresso dal Comune di Ravenna - Servizio Sviluppo Economico (ns PG. 2026/18558 del 29/01/2026);

- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per la valutazione di impatto acustico (ns PG. 2026/82980 del 16/04/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera, Piano di gestione delle acque e utilizzazione agronomica (PG. 2026/71012 del 20/04/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 26/03/2026, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Ditta Agribryo soc. coop consortile per l'attività di produzione di energia elettrica da biogas svolta nello stabilimento sito in via Chiavica Fenaria snc in Comune di Ravenna, località Savarna e che sarà rilasciata all'interno della procedura di PAS in capo al Comune di Ravenna;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1 DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUA a favore di **Agribryo società consortile agricola srl (C.F./P.IVA 02411020395)**, avente sede legale in Comune di Lugo, Corso Matteotti n. 39 e attività di produzione di energia elettrica da biogas sita in via Chiavica Fenaria snc, località Savarna, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE AMBIENTALE	TITOLO DI CUI ALL'ART. 3 C. 1 D.P.R. 59/2003	ENTE COMPETENTE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Acque	Approvazione del Piano di Gestione dei piazzali	ARPAE
Suolo	Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e smi del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 n. 2);	ARPAE

2 DI DARE ATTO che per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE -
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per il Piano di gestione dei piazzali - di competenza ARPAE -
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti - di competenza ARPAE;

3 DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- 4 DI DARE altresì atto che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 5 **Rispetto all'impatto acustico**, si evidenzia che l'impatto generato dall'insediamento in oggetto, risulta coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 6 DI DARE ATTO che la **validità della presente AUA**, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio alla Ditta all'interno della procedura di PAS da parte del Comune di Ravenna** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 9 DI TRASMETTERE la presente determina di adozione e rilascio dell'AUA al Comune di Ravenna da ricomprendere nella procedura di PAS ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa al Servizio Territoriale ARPAE e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di

120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	Agribryo società consortile agricola s.r.l.
Impianto	Attività di produzione di energia elettrica da biogas
Ubicazione	Comune di Ravenna, via Chiavica Fenaria Snc

■ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Agribryo consortile agricola con sede legale in Comune di Lugo, Corso Matteotti n. 39 è titolare di Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Ravenna ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 con provvedimento n. 1408 del 24/04/2021 e smi per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 KWe e relativa linea elettrica 15 kV alla cabina esistente "Montal" sita in Comune di Ravenna, via Chiavica Fenaria. L'autorizzazione è stata poi oggetto di successive modifiche e integrazioni fino all'ultima modifica non sostanziale con provvedimento n. DET - AMB - 2019 - 5533 del 02/12/2019 per l'installazione di un impianto di macinazione del digestato.

L'attuale istanza di AUA ricompresa all'interno della procedura di PAS, prevede interventi , rispetto a quanto autorizzato con l'AU n. 1408 del 24/04/2021 e smi. che non modificano le matrici relative alle emissioni in atmosfera e la gestione delle acque

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI****A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE****PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOGAS DI POTENZA TERMICA PARI A 2,5 MW**

Motore a cogenerazione Jenbacher GE JGS 320 GS B.L. con sistema Lennox per contenere le emissioni di ossidi di azoto in fase di formazione. E' presente anche un sistema catalitico di contenimento delle emissioni di CO, sistema catox.

Portata secca	3900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Diametro	400	mm
Durata	24	h/g
Temperatura	450	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NO _x	450	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
COT (NMHC)	100	mg/Nmc
Composti inorganici del Cloro espressi come HCl	10	mg/Nmc
SO ₂	350	mg/Nmc
Polveri	10	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono intesi come medi orari riferiti ad un tenore di ossigeno al 5% secco.

PUNTO DI EMISSIONE E2 – TORCIA DI EMERGENZA DI POTENZA TERMICA PARI A 2,65 MW

Capacità di distruzione biogas	500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Diametro	400	mm
Temperatura	950	°C

La torcia deve essere utilizzata solo nelle circostanze di emergenza o fermo motore e avviamento dell'impianto ed è dimensionata per 500 Nm³/h di biogas, sufficiente a spiazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas e per svuotare i gasometri nel tempo previsto dalla DGR 1495/2011, § 2.2 (<2 ore).

La torcia deve essere dotata di dispositivi ridondanti che evitino la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo in emergenza. La torcia deve sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto, non è consentita l'emissione in atmosfera di biogas.

Prescrizioni:

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad

adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

2. La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi,

entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente AUA da parte del Comune di Ravenna. La Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpa SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpa SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpa SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpa SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Di indicare, per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **i periodi di utilizzo della torcia (E2);**
6. Si richiede di rendere disponibile nel DCS di controllo dell'impianto i valori medi orari o i trend grafici relativi alla analisi in continuo della qualità del biogas inviato al motore endotermico nei suoi macrocomponenti CH₄, O₂, H₂S; tali valori/trend devono essere registrati e resi disponibili alle verifiche delle autorità di controllo. Tali dati dovranno essere conservati per almeno due anni.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato

I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **Il camino di emissione afferente al punto di emissione E1** deve essere dotato di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il

sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
9. **Rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene**, la Ditta ha effettuato un monitoraggio delle emissioni odorigene, come previsto dall'Autorizzazione Unica di cui al Dlgs 387/2003. Qualora intervengano segnalazioni, la Ditta dovrà procedere secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale MASE 309/2023. Inoltre, qualora sia modificata la ricetta di alimentazione, come anticipato dalla Ditta, si precisa che ARPAE si riserva di effettuare ulteriori valutazioni dello stato di progetto all'atto della presentazione di una nuova istanza, la quale dovrà essere necessariamente corredata da apposita valutazione inerente l'impatto odorigeno derivante dall'introduzione nel ciclo produttivo della lettiera avicola. Alla medesima istanza si rinviano ulteriori valutazioni in merito all'introduzione di vincoli di frequenza e durata minima delle operazioni di pulizia dei piazzali ai fini del contenimento delle emissioni diffuse.

G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

6. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Piano di gestione dei piazzali

■ INTRODUZIONE

Ditta	Agribryo società consortile agricola s.r.l.
Impianto	Attività di produzione di energia elettrica da biogas
Ubicazione	Comune di Ravenna, via Chiavica Fenaria snc, località Savarna.

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La rete fognaria è così suddivisa:

- Rete di raccolta degli eluati (bacino Z1) – tale rete è a servizio di una superficie di piazzale pari a 6950 mq. Questa rete si differenzia in “rete eluati biomasse in ingresso” e “rete eluati digestato in uscita”. La “rete eluati biomasse in ingresso” raccoglie gli eluati che si generano dalla biomassa insilata all’interno delle trincee. Tali eluati sono convogliati in apposito pozzetto e quindi inviati alla prevasca ed infine inviati all’impianto di digestione anaerobica. Vengono inviati al pozzetto di raccolta e successivamente in prevasca anche i colaticci raccolti sul fondo del vano di alloggiamento della tramoggia di carico. In caso di trincea completamente vuota, specialmente nel periodo primaverile, quando la biomassa stoccata nel periodo estivo dell’anno precedente è stata utilizzata, vi è la possibilità di intervenire sulla rete di raccolta degli eluati biomasse per mezzo di quattro valvole manuali al fine di limitare l’apporto di acqua meteorica all’impianto di digestione anaerobica. In tali casi infatti chiudendo la valvola 1 ed aprendo la valvola 2 l’acqua di pioggia raccolta dalla trincea vuota confluisce nella rete fognaria delle acque di prima pioggia e da qui alle vasche di prima pioggia. La “rete eluati digestato in uscita” raccoglie e invia alla prevasca di carico della vasca di stoccaggio del digestato liquido, i colaticci prodotti nelle trincee del separato solido e le acque precipitate nel piazzale posteriore alla sala macchine.
- Rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia (Bacino Z2) – tale rete è a servizio di una superficie di piazzale pari 8.999,5 m² e raccoglie le acque meteoriche dei piazzali di carico e manovra biomasse, la copertura in PVC delle trincee, la viabilità di accesso ed il bacino anteriore. Come descritto al punto precedente, tale rete inoltre raccoglie le acque di prima pioggia derivanti dalle trincee quando queste sono vuote. Il volume di stoccaggio delle acque di prima pioggia è di 45 mc. Le acque raccolte nelle vasche di prima pioggia verranno inviate al trattamento di digestione anaerobica dell’impianto entro 72 ore dall’evento meteorico che le ha prodotte, mentre le acque di seconda pioggia saranno scaricate in acque superficiali (fosso di Via Chiavica Fenaria), attraverso la vasca di laminazione, punto di scarico S1. Sulla rete di scarico delle acque meteoriche prima dello

scarico in acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile), al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali. I dimensionamenti delle vasche di prima pioggia sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/05 e DGR 1860/06, in relazione alle superfici scolanti servite.

- Rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia (Bacino Z3) - Tale rete è a servizio di una superficie di piazzale pari 1235,45 m² e raccoglie le acque di prima pioggia dei piazzali di carico e manovra biomasse del bacino posteriore alle trincee. Il volume di stoccaggio delle acque di prima pioggia è di 10 mc. Le acque raccolte nelle vasche di prima pioggia verranno inviate al digestore anaerobico dell'impianto entro 72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, mentre le acque di seconda pioggia saranno scaricate in acque superficiali (fosso di Via Chiavica Fenaria), attraverso la vasca di laminazione, punto di scarico S1. Sulla rete di scarico delle acque meteoriche prima dello scarico in acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile), al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali. I dimensionamenti delle vasche di prima pioggia sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05 e DGR 1860/06, in relazione alle superfici scolanti servite;

E' stato predisposto un Piano di Gestione dei piazzali (Rev. 00 del Marzo 2016), dove al punto 3.2 e al punto 3.3. sono elencate, in relazione alla destinazione d'uso dei piazzali, la programmazione di pulizia degli stessi, le verifiche e il monitoraggio degli scarichi. Per gli adempimenti delle operazioni sopra descritte è prevista la compilazione di check list a compilazione obbligatoria da parte del responsabile di turno e la tenuta di un registro delle analisi effettuate. E' inoltre previsto, come strumento di pulizia e gestione quotidiana dei piazzali, l'utilizzo di una spazzatrice.

Pertanto, per la matrice scarichi idrici **si conferma e si riporta nella presente determina**, tutto quanto indicato nel precedente parere relativo alla modifica del 2016 che rappresenta lo stato attuale dell'impianto (rif. PG delle Relazione Tecnica ST PGRA/2016/6071 del 24/05/2016);

Viene inoltre allegato alla presente e **riconfermato**, il Piano di gestione dei piazzali Allegato 1 Elaborato 3 Rev. 00 del marzo 2016 e la Planimetria rete fognaria Allegato 2 Tavola 3 – Marzo 2016.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI GESTIONE DELLE AREE SCOPERTE

1. Dovrà essere evidenziata, con opportuna segnaletica verticale, il posizionamento e il funzionamento delle valvole poste sulla "rete degli eluati biomasse in ingresso". Dell'installazione di tale segnaletica dovrà essere data comunicazione scritta ad ARPAE SAE e ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del piano di gestione si richiede che gli esiti dei campionamenti semestrali relativi al monitoraggio dei bacini Z1, Z2, Z3 e S1, vengano trasmessi ad ARPAE SAE e ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
2. Ad evento meteorico esaurito le acque di prima pioggia raccolte all'interno delle due vasche dovranno essere inviate al trattamento di digestione anaerobica entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/2005;
3. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione alle vasche di prima pioggia, al fine di mantenere la loro capacità di contenimento;
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità

dello scarico dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAE e ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;

5. Dovrà essere evidenziata, con opportuna segnaletica verticale, il posizionamento e il funzionamento della valvola a saracinesca posta sul punto di scarico S1. Dell'installazione di tale segnaletica dovrà essere data comunicazione scritta ad ARPAE SAE e ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna.

Utilizzazione agronomica degli effluenti**(Art. 112 del Dlgs n.152/2006 e smi)****■ INTRODUZIONE**

Ditta	AGRIBRYO SRL Società Consortile Agricola
Impianto	Attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas)
Ubicazione	Comune di Ravenna, via Chiavica Fenaria snc, località Savarna

PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La società Agribryo conferma, all'interno della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti, la cessione totale di tutto il digestato prodotto dall'impianto alla società Agrisfera. Si prende atto della volontà dell'azienda di modificare la ricetta di alimentazione introducendo ulteriori quote di effluenti zootecnici (lettieria avicola). Si prende atto altresì della volontà di realizzare la copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido nonché di una tettoia deputata allo stoccaggio della lettiera avicola e del digestato separato solido e si precisa che per la modifica della ricetta si renderà necessaria apposita istanza e che, le modifiche sopra descritte, sono, ad oggi, mera espressione della volontà aziendale.

PRESCRIZIONI

1. L'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n. 2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione di tenuta del Registro delle utilizzazioni;
2. A completamento degli interventi dovrà essere presentata la comunicazione aggiornata di utilizzo agronomico del digestato;
3. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 10 Marzo 2024 n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.